Tipologia:
 FISCO

 Protocollo:
 2003620

 Data:
 19/02/2020



Oggetto: esterometro – obbligo trimestrale

Allegati: NO

ESTEROMETRO – OBBLIGO TRIMESTRALE

Gentile Associato,

L'esterometro è la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti passivi non stabiliti nel territorio italiano (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

A tal proposito, Assonime ha evidenziato che sono considerati come soggetti passivi <u>non</u> stabiliti nel territorio dello Stato:

- i soggetti non residenti direttamente identificati (come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E del 2018);
- i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

La comunicazione deve essere trasmessa nell'ipotesi in cui le operazioni <u>non</u> siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali.

L'art. 16, co. 1 bis, del D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, modifica i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (c.d esterometro) prevedendo che la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, per le fatture emesse e ricevute a partire dall'1 gennaio 2020 con <u>cadenza trimestrale</u> ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento (per le operazioni attive), ovvero di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell'IVA a credito (per le operazioni passive).

Conseguentemente, le scadenze previste per il 2020 saranno le seguenti: i) **30 aprile 2020**, per le operazioni transfrontaliere relative al primo trimestre 2020; ii) **31 luglio 2020**, per le operazioni transfrontaliere relative al secondo trimestre 2020; iii) **2 novembre 2020** (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), per le operazioni transfrontaliere relative al terzo trimestre 2020; iv) **1 febbraio 2021** (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), per le operazioni transfrontaliere relative al quarto trimestre 2020.



La modifica dei termini di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ha, inoltre, il pregio di eliminare la discrasia esistente con riferimento al termine di presentazione della comunicazione (mensile per le operazioni intercorse sino al mese di ottobre 2019) e alle modalità di determinazione della soglia massima della sanzione prevista in caso di omissione della stessa (trimestrale): l'art. 11, co. 2 - quater, del D. Lgs. 471/97, prevede, infatti, l'irrogazione di una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di 1.000,00 euro "per ciascun trimestre", in caso di omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere.

Nello specifico, quando si è esonerati dall'adempimento in commento?

La possibilità di applicare l'**Autofattura Elettronica** negli **acquisti** di servizi da soggetti **extra-UE**, come precisato nella Circolare n 14/E/2019 e nella FAQ 19 luglio 2019 n 140 dell'Agenzia delle Entrate, e quindi di trasmettere in formato elettronico il documento al **Sistema di Interscambio**, rende possibile l'esonero dall'obbligo di Esterometro per quell'operazione.

Per procedere all'invio dell'Autofattura Elettronica il soggetto passivo deve:

- ♣ Compilare il campo della sezione "Dati del cedente/prestatore", inserendo l'identificativo Paese e quello del soggetto non residente/stabilito;
- ♣ Nei "Dati del cessionario/committente" devono, invece, essere fornite le informazioni concernenti il soggetto italiano che emette il documento e lo trasmette mediante Sistema di Interscambio;
- La sezione "Soggetto Emittente" deve essere valorizzata con il codice "CC".

La possibilità di applicare l'Integrazione Cartacea negli acquisti di beni e servizi da soggetti UE, rende sicuramente obbligatorio l'<u>Esterometro</u> per quell'operazione documentata da <u>fattura cartacea</u> e rende, invece, dubbioso il comportamento a fronte di una fattura elettronica transitata nello SDI emessa da un soggetto non residente identificato in Italia.

Il dubbio discende dalla situazione che il documento Iva rilevante, e comprovante la detrazione dell'imposta, è identificato nel documento cartaceo in qualità di Integrazione (Cartacea) e sicuramente non nel documento e-fattura emesso dal non residente. Altrettanto vera, però, è la situazione che il documento comprovante l'operazione è un documento elettronico, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 bis, d. lgs. 05 agosto 2015, n. 127, dove è sancito che le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi per le quali siano state ricevute fatture elettroniche transitate nello SDI sono escluse dalla comunicazione Esterometro.

Nel dubbio Assonime è intervenuta sull'argomento precisando che i dati possono essere sempre inclusi nell'adempimento in commento, quale facoltà concessa al contribuente, a prescindere dalla tipologia di documentazione dell'operazione: <u>nel dubbio e prudenzialmente, quindi, l'operazione si consiglia di includerla nell'Esterometro</u>.

Tra le operazioni con non residenti che sono escluse dall'Esterometro rientrano le **operazioni di importazione ed esportazione** per le quali è stata emessa una <u>fattura elettronica</u> ovvero è stata presentata una <u>dichiarazione doganale (DAU)</u>.



Per quanto riguarda le operazioni di importazione ed esportazione, l'esclusione si ritiene che opera solo e unicamente nel caso in cui il soggetto residente e stabilito in Italia sia l'esportatore ovvero l'importatore della merce. In effetti, l'Esterometro dovrà essere compilato, ad esempio, nel caso di cessione all'esportazione con triangolare, in cui l'Italiano è il primo cedente e il non residente è il promotore / esportatore dei beni.

I soggetti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica sono conseguentemente esonerati dall'obbligo di invio dell'esterometro all'Agenzia delle Entrate.

Esterometro: modalità e termini di trasmissione

La trasmissione deve avvenire **per via telematica** o tramite l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi"; o tramite un intermediario abilitato.

L'art. 16, co. 1 bis, del D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, modifica i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (c.d esterometro) prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati debba avvenire, per le fatture emesse e ricevute a partire dall'1 gennaio 2020, con cadenza trimestrale ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento (per le operazioni attive), ovvero di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell'IVA a credito (per le operazioni passive).

Conseguentemente, le scadenze previste per il 2020 saranno le seguenti:

- 30 aprile 2020, per le operazioni transfrontaliere relative al primo trimestre,
- 31 luglio 2020, per le operazioni transfrontaliere relative al secondo trimestre;
- **2 novembre 2020** (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), per le operazioni transfrontaliere relative al terzo trimestre;
- **1 febbraio 2021** (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), per le operazioni transfrontaliere relative al quarto trimestre.

Trimestre di riferimento 2020	Mesi	Termini di invio
I trimestre 2020	Gennaio 2020	30 aprile 2020
Febbraio 2020		
Marzo 2020		
II trimestre 2020	Aprile 2020	31 luglio 2020
Maggio 2020		
Giugno 2020		
III trimestre 2020	Luglio 2020	2 novembre 2020
Agosto 2020		
Settembre 2020		
IV trimestre 2020	Ottobre 2020	1 febbraio 2021
Novembre 2020		
Dicembre 2020		



Omessa/errata trasmissione: sanzioni

In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l'applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).

Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D. Lgs. n. 472/1997.

In base a quanto emerge dalla circ. 14/E/2019, appare ammessa la possibilità di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** (art. 13 del DLgs. 472/97) per beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni

Mutuando quanto indicato nella risoluzione 87/E/2017, riferita alla comunicazione dati delle fatture, il ravvedimento dovrebbe applicarsi:

- sulla sanzione ridotta (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro) qualora la regolarizzazione avvenga a
 partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.

La nuova periodicità trimestrale introdotta per la trasmissione dei dati dell'esterometro ha il pregio di eliminare la discrasia esistente con riferimento al termine di presentazione della comunicazione (mensile per le operazioni intercorse nel 2019) e alle modalità di determinazione della soglia massima della sanzione prevista in caso di omissione della stessa (trimestrale).

Come evitare l'esterometro

L'esterometro non deve essere trasmesso se le operazioni sono documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, come sopra esplicitato.

Sul <u>lato attivo</u>, è sufficiente documentare le operazioni con e-fattura per evitare l'esterometro.

Sul <u>lato passivo</u>, a fronte di acquisiti di beni da soggetti extracomunitari (di norma con bolletta doganale) si evita lo spesometro; a fronte, invece, di altri acquisiti di beni o di prestazioni di servizi ricevute, solo se interviene Autofattura elettronica o se è stata emessa e-fattura sul canale SDI (al di là del dubbio interpretativo poc'anzi esposto) è possibile evitare l'adempimento. **In tutti gli alti casi, l'esterometro deve essere trasmesso.**

L'adempimento dell'esterometro comporta per il contribuente due ordini di costi: il servizio eventualmente richiesto dall'intermediario nonché il rischio di omessa o errata trasmissione di dati (che potrebbe comportare l'addebito di una sanzione). A fronte di tali costi, reali o potenziali, si invita il cliente a valutare la convenienza di fare acquisiti da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato soprattutto nell'ipotesi in cui questi siano di poche unità di euro.

Cordiali saluti

per A.GI.SCO Studio Lerro - Bondavalli